



# COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 20 del 14/03/2012

Oggetto: Posidonia spiaggiata "Loc. San Gemiliano" –

## IL SINDACO

**CONSTATATO** l'ingente spiaggiamento ed accumulo di alghe (residuo fogliare di posidonia oceanica) presenti lungo il litorale denominato "San Gemiliano" ivi depositato a causa delle forti mareggiate che si sono verificate nel corso della stagione invernale e fino all'inizio del periodo primaverile;

**ATTESO** che già in passato detto fenomeno conseguente alle forti mareggiate e al basso idrodinamismo delle aree interessate, unitamente all'azione di riparo dell'insenatura che impediscono il naturale ritorno a mare di dette alghe, ha dato luogo a processi di decomposizione con produzione di sostanze maleodoranti e a malsani fenomeni putrefattivi con possibili rischi anche di natura igienico sanitaria e di salute pubblica oltre che di decoro e fruibilità dei siti interessati;

**VALUTATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato a i processi di decomposizione;

**ESAMINATA** la deliberazione d G.R. n. 27/7 del 2008 inerente la gestione della posidonia spiaggiata, laddove si prevede, tra le altre soluzioni, lo spostamento degli accumuli e riposizionamento degli stessi nel periodo invernale o la rimozione permanente e lo smaltimento in discariche autorizzate;

**VISTA** la richiesta prot. n. 6078 del 12/03/2012, mediante la quale l'amministratore del Villaggio Saraceno srl, a seguito di autorizzazione per la pulizia dell'arenile richiede l'autorizzazione al deposito temporaneo dell' deliberazione d G.R. n. 27/7 del 2008 inerente la gestione della posidonia spiaggiata, laddove si prevede, tra le altre soluzioni, lo spostamento degli accumuli e riposizionamento degli stessi nel periodo

**RITENUTO** pertanto necessario a salvaguardia dell'igiene pubblica, provvedere alla rimozione dei resti di foglia di posidonia spiaggiata lungo il litorale denominato "San Gemiliano", con il contestuale trasferimento e provvisorio deposito su un area resa disponibile in loc. "Su Capitulu" ricadente nel territorio comunale di Tortoli;

Precisando che lo stoccaggio avrà carattere di provvisorietà in quanto il materiale verrà a fine stagione estiva riposizionato sulla spiaggia di appartenenza onde garantire la sua tutela contro i fenomeni di erosione;

**VISTO** l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, "*ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza*", conferisce anche al sindaco il potere emettere, "*nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed allo smaltimento del materiale vegetale risultante dagli interventi di rimozione degli accumuli;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI:**

- Determinazione Regionale n. 942 del 7 aprile 2008;

- Determinazione Interdirettoriale n. 862 del 18 Aprile 2011 (ordinanza balneare);
- Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/7 del 13/05/2008 recante indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera – Gestione della posidonia spiaggiata;
- D.lgs. 152/2006;
- Art. 50, comma 5, e 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni della necessità e urgenza di intervenire in via preventiva con l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente;

**PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE,**

### **ORDINA**

- 1) Ai titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti lungo il litorale di "San Gemiliano" l'immediata rimozione dei residui fogliari di posidonia oceanica, come individuati in premessa, spiaggiati dalle ultime mareggiate ed ivi accumulatisi;

### **DISPONE CHE**

- 1) Il materiale vegetale risultante dalle operazioni di rimozione venga trasferito e provvisoriamente depositato su apposito sito in loc. "Su Capitulu" ricadente nel territorio comunale di Tortolì;
- 2) Per la rimozione e lo stoccaggio provvisorio delle alghe vengano seguite pedissequamente le indicazioni previste nell'allegato alla Deliberazione di G.R. n. 27/7 del 2008;
- 3) Al termine della stagione balneare la posidonia accumulata dovrà essere ridistribuita nel luogo di provenienza;

### **DISPONE ALTRESI' CHE**

La presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune di Tortolì:

- a. sia resa pubblica sull'homepage del sito ufficiale del Comune di Tortolì per l'intero periodo di validità della medesima;
- b. sia affissa in vari luoghi pubblici;
- c. sia comunicata, così come previsto al comma 1, dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sopra richiamato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia dell'Ogliastra.

La presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, ha validità pari a **6 (sei) mesi** dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tortolì, secondo quanto disposto dall'art. 191, comma 1 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

### **AVVISA CHE**

- A norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web comunale e all'Albo Pretorio del Comune di Tortolì.

**IL SINDACO**

**f.to DOTT. DOMENICO LEREDE**